

REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Proponente:

On .le Prof. Giuseppe Sasso

Assessore per l'Industria il Commercio e l'Artigianato.

N 25 GIU. 1973

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La possibilità di assicurarsi un sufficiente flusso di credito riveste per l'impresa artigiana un'importanza di rilievo, ma un'importanza maggiore riveste per l'artigianato la possibilità di poter accedere - in tempi brevi e, comunque, nell'arco di qualche giorno - al credito con tasso d'interesse entro limiti sopportabili.

L'apparato creditizio, così come è attualmente strutturato, rende quanto mai difficoltoso l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane.

L'unica fonte di credito agevolato, alla quale oggi hanno accesso gli artigiani, è rappresentata dall'Artigiancassa, la quale, se consente di abbassare il tasso d'interesse, non risolve il problema delle garanzie reali e la posizione contrattuale dell'artigianato nei confronti dell'istituto di credito.

Gli interventi dell'Artigiancassa, d'altra parte, sono rivolti soltanto a facilitare il credito a medio termine per l'impianto o l'ampliamento dell'impresa artigiana, mentre restano escluse tutte le iniziative dirette ad agevolare, sia come facilità di accesso sia come livello dei tassi d'interesse, la concessione del credito di esercizio.

Le attività artigiane in Puglia, specie nei settori della produzione, dei servizi tradizionali ed artistici, versano in uno stato generale di precarietà e di deperimento. I settori dell'arte, in particolare, rivelano una preoccupante tendenza all'impoverimento creativo ed all'abbandono di valori tradizionali, che fino a ieri hanno costituito uno dei punti di orgoglio delle popolazioni pugliesi.

Questo stato generale di malessere se - da una parte può dipendere da fenomeni congiunturali - dall'altra parte è da imputarsi al mancato sviluppo della cooperazione, il quale può instaurare forme nuove di rapporti comuni e consentire di superare quella mentalità individualistica che ha impedito alla società del Mezzogiorno di aggiornarsi, svilupparsi e consolidarsi nell'ambito della società italiana e di quella più ampia del MEC.

Un rimedio può essere rappresentato dalle Cooperative di garanzia, perchè questi organismi tendono ad eliminare l'ostacolo maggiore che incontra l'artigiano per ottenere il credito di esercizio, e cioè la necessità di dare alle banche elevate garanzie, per lo più immobiliari, che spesso l'impresa non è in grado di fornire, e che costringono l'artigiano a ricercare fidejussioni non facilmente reperibili.

./...

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Con la costituzione delle Cooperative di garanzia le operazioni delle imprese artigiane associate sono infatti garantite dal patrimonio sociale, al quale contribuiscono gli artigiani stessi con il versamento di quote sociali.

Va evidenziato che quella delle Cooperative di garanzia è una forma di garanzia primaria, l'unica che è realmente in grado di facilitare e rendere sollecito l'intervento bancario.

Già prima dell'avvento delle Regioni il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, ha favorito il sorgere di queste iniziative ed ha concesso alle Cooperative di garanzia contributi annui integrativi del capitale sociale e le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato sono intervenute in favore di esse con contributi "una tantum", o saltuari, ma sempre di lieve portata.

Allo stato nel territorio della Regione risultano costituite dodici Cooperative artigiane di garanzia.

I dati riguardanti la loro consistenza si riscontrano nel prospetto allegato.

La percentuale degli artigiani associati nelle Cooperative di garanzia nei confronti delle imprese iscritte negli albi delle cinque province al 31 dicembre 1972 è assai bassa.

I motivi della scarsissima adesione degli artigiani a questa particolare forma di cooperazione vanno ricercati anche nella mancanza di una chiara conoscenza del suo utilizzo, nel fatto che nel periodo costituente e di avvio incontrano grosse difficoltà o, infine, perchè la modesta entità che in questa fase raggiunge il fondo di garanzia non consente interventi sufficienti ed adeguati ai bisogni del momento. E' necessario, quindi, rimuovere questi ostacoli e valorizzare uno strumento che, a detta delle stesse organizzazioni di categoria, è tra i più validi per una politica creditizia a favore dell'artigianato.

L'intervento della Regione, pertanto, si appalesa quanto mai opportuno, perchè contribuisce a vincere le diffidenze ed i preconcetti esistenti, perchè contribuisce a superare la fase iniziale costituente e di avvio, perchè contribuisce a rafforzare le strutture delle cooperative già esistenti.

D'altra parte un intervento della Regione in questo campo rientra fra quei compiti istitutivi demandatigli dalla Costituzione repubblicana e previsti dallo Statuto regionale e s'inquadra in una strategia generale d'incentivazione e di partecipazione a forme di sviluppo della Cooperazione che la Regione Puglia ha dichiarato da tempo di voler seguire.

./...

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Con la presente proposta di legge ci si propone di raggiungere questi scopi, cioè d'incentivare una estensione qualitativa e quantitativa dell'azione delle Cooperative artigiane di garanzia per dar modo agli artigiani pugliesi di disporre tempestivamente ed adeguatamente dei crediti occorrenti per il buon funzionamento delle loro botteghe.

La proposta in argomento opera su tre direttrici essenziali :

- intervenire con contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso spese di primo impianto (art.4)

E' stato detto che la fase di avvio è una delle più difficili a superare e pertanto con questa provvidenza si è voluto dare un primo aiuto per superare certe difficoltà iniziali.

Contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo, per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite (artt. 5 e 6).

Allo scopo di ampliare la possibilità operativa delle Cooperative si dispone di incrementare il patrimonio sociale mediante versamento da parte della Regione di due quote sociali per ciascuna quota versata dai soci.

Si è pensato d'introdurre nel disegno di legge un meccanismo incentivante che viene a premiare quelle Cooperative che riescono ad aumentare in modo sensibile il numero degli iscritti; in virtù di ciò il concorso della Regione può elevarsi a quote due e mezzo, oppure anche a tre per ogni quota versata dai soci.

Un altro aiuto nella fase di avvio delle Cooperative Artigiane di garanzia è rappresentato nel concorso della Regione nelle perdite per insolvenze nelle operazioni garantite (art.6).

Questa forma d'intervento certamente non influenza in senso negativo i criteri di economicità della gestione, sia perchè la parte di perdite coperta dalla Regione è limitata, sia perchè il senso di responsabilità e la serietà degli artigiani rappresenta una valida garanzia.

Contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito d'esercizio, per le quali i soci beneficiano della garanzia da parte delle Cooperative.

Questo intervento, che forse è quello che più favorirà lo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, riguarda la quota parte nella misura del 4%, che la Regione corrisponde negli interessi a carico delle operazioni di credito d'esercizio effettuate dagli artigiani tramite le Cooperative di garanzia.

./...

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Questo contributo porta il costo del denaro per le imprese artigiane ad un livello sostenibile, per cui dovrebbe rivelarsi l'elemento di maggior richiamo per un'adesione in massa degli artigiani alle Cooperative di garanzia.

Per le Cooperative artigiane di garanzia che operano nelle Comunità montane, la misura dei contributi è stata adeguatamente elevata in considerazione del loro particolare stato di disagio.

Sono state stabilite, infine, le necessarie modifiche ed integrazioni degli statuti delle cooperative artigiane di garanzia in funzione delle modifiche determinatesi nel quadro istituzionale con le nuove competenze della Regione nel settore artigiano.

REGIONE PUGLIA

ART. 1

La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziare a tal fine in bilancio, mediante :

- a) - contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;
- b) - contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo, per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;
- c) - contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quale i soci beneficino della garanzia da parte della cooperativa.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n.97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale, le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti :

- a) - essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;
- b) - un numero di soci non inferiore a 60
- c) - un capitale sociale non inferiore ad un milione di lire.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera a) dell'art. 1 può essere concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento.

Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1.000 per ciascun socio, nonché al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato.

Le cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande per essere ammesse al beneficio, devono essere presentate dalle cooperative interessate entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti :

- 1 - atto costitutivo;
- 2 - elenco dei soci;
- 3 - dichiarazione dell'istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte o versate dai soci.

Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo, si provvede all'integrazione del contributo medesimo ragguagliata all'incremento dei soci.

Qualora il numero dei soci raggiunga le 500 unità, la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a due volte e mezza le quote sociali sottoscritte e versate.

Qualora il numero dei soci raggiunga le 1000 unità, la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a tre volte le quote sociali sottoscritte e versate.

Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, l'integrazione di cui al secondo comma può aver luogo non solo in ragione dell'incremento dei soci, ma anche della misura maggiore stabilita nei commi terzo e quarto.

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata sulla base dei medesimi documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Qualora le cooperative artigiane di garanzia subiscano perdite in conseguenza della insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 5 può essere rinnovato entro il limite del 30% della perdita sofferta da ciascuna cooperativa.

Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente entro il 28 febbraio e devono essere corredate da una documentazione idonea atta a provare l'irrecuperabilità della partita che ha dato origine all'insolvenza.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

Il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del 4% annuo a favore degli artigiani soci della cooperativa e per operazioni di esercizio dalla stessa garantite.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione può essere concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura del 4% annua.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le cooperative artigiane di garanzia devono produrre apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

- 1 - estratto delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;
- 2 - copia della concessione da parte dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;
- 3 - copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

A favore delle cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità montane riconosciute con provvedimento legislativo, la misura delle provvidenze di cui alla presente legge regionale può essere elevata :

- a) - dal 10% al 20%, per il contributo straordinario a fondo perduto raggugliato al capitale versato, di cui al secondo comma dell'art. 4;
- b) - dal 30% al 35%, per la quota a carico della Regione nell'imposta di cui al primo comma dell'art. 6;
- c) - dal 4% al 5%, per il contributo in conto interessi di cui all'art. 7.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato.

Gli uffici competenti della Regione possono richiedere alle Cooperative tutta la documentazione che ritengono necessaria per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

REGIONE PUGLIA

ART. 10

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite al l'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedent., dovranno, in sostituzione delle norme previste agli artt. 31 secondo comma, 35 secondo comma lettera b), 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12/2/1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

- a) dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
- b) la Regione autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello statuto;
- c) la Regione nomina il Presidente del Collegio sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;
- d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;
- e) Le eventuali modifiche allo Statuto devono essere preventivamente approvate dalla Regione.

REGIONE PUGLIA

ART. 11

Spetta al Consiglio regionale esercitare le funzioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

Le altre funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 12

In ogni caso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione delle Cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, saranno considerati decaduti.

REGIONE PUGLIA

ART. 13

Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge ammontanti per l'esercizio 1973 a L. 90 milioni si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 187 del Bilancio di Previsione.

Per gli oneri successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari.

REGIONE PUGLIA

ART. 14

Nel Bilancio di Previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 187 - Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire le partecipazioni a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni di carattere artigiano.

Variazione in diminuzione L.90.000.000.=

di nuove istituzioni:

Cap. 187 bis - Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

Variazione di nuova istituzione L.90.000.000.=

REGIONE PUGLIA

ART. 15

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

S E D E	NUMERO COOPERATIVE E UBICAZIONE	NUMERO SOCI	QUOTE SOCIALI		ARTIGIANI ISCRITTI NEGLI ALBI PROVINCIALI AL 31/12/1972
			Numero	Importo	
BARI	1) Via V. DE Nicolò, 20	1175	1524	15.240.000	26.693
	1) Via P. Amedeo, 25	===	===	=====	
ANDRIA	1 P.za V. Emanuele	87	87	870.000	
PUTIGNANO	1 C.so Umberto I, 17	127	127	1.270.000	
TRANI	1 Via M. Pagano, 80	===	===	=====	
LECCE	1) Via Lombardia, 6 (L'art. Coop. gar. tra artigiani della vincia di Lecce) DPO	518	3278	32.780.000	13.415
	2) Via Duca degli Abruzzi,	456	1488	14.880.000	
	3) Via Lombardia, 6 (Coop. Prov. Salentina, di gar, art, di Lecce)	109	406	4.060.000	
FOGGIA	1 Via Di Vittorio-Corso Mazzogiorno-Pal. Naqila	1547	4693	46.930.000	11.381
SAN SEVERO	1 Corso Garibaldi n.30	228	576	5.760.000	
CERIGNOLA	1 Viale Don Minzoni 13	215	418	4.180.000	
MANFREDONIA	1 Corso Manfredi 9	62	84	840.000	
TARANTO	1 Via Regina Elena 24	92	245	2.450.000	7.287
BRENDISI	1 Via Nazario Sauro 5	336	794	7.940.000	8.759